


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 7 novembre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 2018, n. 11.

Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).

PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 2018, n. 11.

Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività dei Centri di attività motoria e delle Palestre della salute di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

**TITOLO I
OGGETTO****Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni) disciplina:

- a) i requisiti gestionali, degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2009;
- b) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1 della l.r. 19/2009;
- c) le funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile di cui all'articolo 16, comma 2, lettere c) e d) della l.r. 19/2009;
- d) il procedimento, i requisiti e gli indirizzi di cui all'articolo 15, comma 4 della l.r. 19/2009, in relazione alle palestre della salute;
- e) le modalità per l'esercizio del controllo sui requisiti di cui alla lettera a), nonché per l'esercizio della vigilanza sulle attività di cui alla lettera b) e sulle palestre della salute di cui alla lettera d) del presente articolo.

**TITOLO II
CENTRI DI ATTIVITÀ MOTORIA****Capo I
Esercizio dell'attività****Art. 2
(Centri di attività motoria)**

1. I Centri di attività motoria di seguito CAM di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2009 sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive, di muscolazione e formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, ove si accede a fronte del pagamento di corrispettivi, erogati a qualsiasi titolo, per fruire dei relativi servizi.

2. L'esercizio dell'attività dei CAM è consentito nell'ambito di idonee strutture/locali in possesso dei requisiti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nonché nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di:

- a) urbanistica e edilizia;
- b) prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro;
- c) sicurezza degli impianti;
- d) barriere architettoniche;
- e) prevenzione incendi;
- f) protezione dei dati personali e tutela della privacy.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai soggetti che esercitano in modo prevalente attività sportive che sono riconducibili a quelle rispondenti all'ordinamento sportivo del CONI e dei soggetti da esso riconosciuti, le federazioni e gli enti di promozione sportiva secondo quanto stabilito al comma 4.

4. I soggetti di cui al comma 3, per le finalità del medesimo comma, comunicano annualmente al Comune competente per territorio mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

- a) i dati riferiti all'appartenenza ad uno degli organismi di cui al comma 3;
- b) la prevalenza delle attività riconosciute dal CONI rispetto a quelle complessivamente esercitate;
- c) il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica e edilizia, prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, barriere architettoniche, prevenzione incendi e protezione dei dati personali e tutela della privacy;
- d) possesso da parte del titolare e/o altro soggetto da lui designato dell'attestato di partecipazione al corso Basic Life Support Defibrillation (BLS-D) o al corso Pediatric Basic Life Support-Defibrillation (PBLSD), con aggiornamento ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 (Esercizio dell'attività)

1. L'interessato che intende aprire un CAM presenta, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 19/2009, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 bis, comma 3 della l.r. 19/2009 e degli Allegati 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento.

2. Il titolare deve trasmettere al Comune ogni variazione di quanto indicato nella SCIA, nonché la cessazione dell'attività.

3. Il titolare è tenuto altresì a trasmettere al comune, con cadenza triennale, una dichiarazione, resa con le modalità di cui al comma 1, contenente il permanere dei requisiti già dichiarati nella SCIA.

4. Il Comune trasmette la SCIA e ogni comunicazione di cui al presente articolo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'effettuazione delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15.

Art. 4 (Gestione del CAM)

1. Il titolare del CAM è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale e ne garantisce la sicurezza in caso di emergenza. Al riguardo predispone un piano contenente, in particolare, le indicazioni relative, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio dell'attività e lo affigge in modo visibile all'interno del CAM, al fine della conoscibilità da parte degli utenti.

2. Il titolare di cui al comma 1 e/o altro soggetto da lui designato che opera all'interno del CAM deve possedere l'attestato di partecipazione al corso Basic Life Support Defibrillation (BLS-D) o al corso Pediatric Basic Life Support-Defibrillation (PBLSD), con aggiornamento ai sensi della normativa vigente.

3. Durante l'orario di apertura del CAM deve essere assicurata la presenza del titolare e/o di altro soggetto di cui al comma 2, in possesso dell'attestato di cui al medesimo comma 2.

4. Al fine di garantire la tutela della salute degli utenti, il CAM deve avvalersi di un direttore tecnico responsabile e di un medico specializzato in medicina dello sport o cardiologia, che svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e 6.

Capo II Funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile

Art. 5 (Funzioni del direttore tecnico responsabile)

1. Il direttore tecnico responsabile del CAM, in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c) della l.r. 19/2009, svolge le seguenti funzioni:

- a) organizza le attività motorie programmate dal titolare del CAM;
- b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;
- c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;
- d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare del CAM eventuali carenze dell'impianto;
- e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario e gli operatori;
- f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori;
- g) collabora con il responsabile sanitario nelle campagne di educazione su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere e di prevenzione dell'uso di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge.

2. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura del CAM tale comunque da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche.

L'orario di servizio del direttore tecnico deve essere indicato in apposita tabella ben visibile all'utenza.

Art. 6

(Funzioni del medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia)

1. Il medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia del CAM, di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d) della l.r. 19/2009, svolge le seguenti funzioni:

- a) certifica, su apposita scheda, lo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando eventuali limiti rispetto alle attività svolte nel centro;
- b) predispone gli eventuali interventi di primo soccorso, avvalendosi degli operatori appositamente formati;
- c) organizza campagne di educazione su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere e di prevenzione dell'uso illegale di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge;
- d) collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione dell'attività ginnica di ciascun utente.

TITOLO III

ESERCIZIO FISICO ADATTATO E PALESTRE DELLA SALUTE

Capo I

Definizione

Art. 7

(Esercizio Fisico Adattato - EFA)

1. Per Esercizio Fisico Adattato, di seguito denominato EFA si intendono esercizi fisici svolti esclusivamente su prescrizione medica, strutturati in programmi che ne definiscono, sulla base della specifica condizione patologica, modo, intensità, frequenza e durata delle sedute, ed effettuati in modo individualizzato.

2. I programmi si prefigurano quali strumenti di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.

3. L'EFA è svolto in ambito extra sanitario presso idonee strutture denominate "Palestre della salute" in modo controllato da personale in possesso di titoli di studio di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 19/2009.

Capo II

Procedimento per la certificazione di Palestra della salute

Art. 8

(Palestre della salute)

1. Le Palestre della salute sono strutture, di natura pubblica o privata, destinate allo svolgimento di programmi di EFA.

2. L'esercizio dell'attività della Palestra della salute è consentito nell'ambito di idonee strutture/locali in possesso dei requisiti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nonché nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di:

- a) urbanistica e edilizia;
- b) prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro;
- c) sicurezza degli impianti;
- d) barriere architettoniche;
- e) prevenzione incendi;
- f) protezione dei dati personali e tutela della privacy.

3. L'attività delle Palestre della salute si svolge in strutture/locali in possesso dei requisiti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 9

(Esercizio dell'attività)

1. L'interessato che intende aprire una Palestra della salute presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrale e sostanziale del presente regolamento, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione della Palestra della salute;
- b) dati relativi al titolare;
- c) ubicazione;
- d) tipologie di attività che si possono svolgere;

- e) rapporto spazio/utente;
 - f) periodo di apertura;
 - g) possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;
 - h) estremi della polizza assicurativa a favore degli utenti della Palestra della salute nonché delle figure professionali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, per eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno della stessa;
 - i) nominativi dei soggetti abilitati alla somministrazione dei programmi EFA.
2. Il titolare deve trasmettere al Comune ogni variazione di quanto indicato nella SCIA ivi compresa la variazione del nominativo del soggetto abilitato alla somministrazione del programma dell'EFA, nonché la cessazione dell'attività.
3. Il titolare è tenuto a trasmettere al Comune, con cadenza triennale, una dichiarazione, con le modalità di cui al comma 1, contenente il permanere dei requisiti già dichiarati nella SCIA.
4. Il Comune trasmette la SCIA e ogni comunicazione di cui al presente articolo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'effettuazione delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15.
5. Il Comune trasmette, altresì, la SCIA, le comunicazioni di cui al presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'articolo 19 della l. 241/1990 alla struttura regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica ai fini dell'elenco di cui all'articolo 11.
6. La presentazione della SCIA, corredata dalla relativa documentazione costituisce il riconoscimento regionale di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 19/2009, in assenza di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti relativi alla SCIA stessa e dei conseguenti provvedimenti del Comune ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.

Art. 10 (Responsabilità del titolare)

1. Il titolare della Palestra della salute è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale e ne garantisce la sicurezza in caso di emergenza. Al riguardo predispone un piano contenente, in particolare, le indicazioni relative al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio dell'attività e lo affigge in modo visibile all'interno delle Palestre della salute, al fine della conoscibilità da parte degli utenti.

Art. 11 (Elenco regionale delle Palestre della salute)

1. L'elenco regionale delle Palestre della salute di cui all'articolo 15, comma 4 della l.r. 19/2009 è formato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica e contiene le seguenti informazioni:
- a) denominazione della Palestra della salute;
 - b) dati relativi al titolare;
 - c) ubicazione;
 - d) periodo di apertura;
 - e) tipologia di attività che si possono svolgere;
 - f) soggetti abilitati alla somministrazione dei programmi EFA.
2. L'Elenco regionale delle Palestre della salute di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Capo III Indirizzi per la prescrizione e somministrazione dei programmi di EFA

Art. 12 (Figure professionali per la prescrizione dell'EFA)

1. I programmi di EFA, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della l.r. 19/2009, sono prescritti da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta o da un medico specialista.
2. I soggetti, ai quali può essere prescritto uno o più programmi EFA, devono trovarsi in stabilità clinica e terapia farmacologica ottimizzata, non avere necessità di ricorrere a ricovero ospedaliero e, se indicato, aver concluso il percorso riabilitativo intra o extra ospedaliero.
3. La Regione, anche in collaborazione con gli Ordini dei Medici di Perugia e di Terni, l'Università degli Studi di Perugia e le Aziende Sanitarie, può promuovere corsi di aggiornamento professionali rivolti ai professionisti di cui al comma 1, in tema di efficacia dell'esercizio fisico nelle patologie croniche non trasmissibili e di programmi di EFA.

Art. 13 (Somministrazione dell'EFA)

1. La somministrazione dei programmi di EFA è svolta da personale in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 19/2009.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso BLS-D o PBLSD, con aggiornamento ai sensi della normativa vigente.

3. L'attività di somministrazione dei programmi è svolta sulla base delle indicazioni formulate dal medico di cui all'articolo 12, comma 1.

TITOLO IV NORME COMUNI CENTRI DI ATTIVITÀ MOTORIA E PALESTRE DELLA SALUTE

Capo I Requisiti strutturali e strumentali

Art. 14 (Requisiti)

1. I CAM e le Palestre della salute devono possedere i requisiti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento.
2. Qualora l'attività di CAM e di Palestra della salute venga esercitata in unico complesso i locali destinati all'attività dei CAM devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività delle Palestre della salute ovvero, qualora vengano svolte all'interno degli stessi locali, le attività devono essere svolte in orari differenti con l'interruzione almeno di un'ora tra le due attività.
3. Qualora l'attività di CAM e di Palestra della salute venga esercitata in unico complesso il locale di primo soccorso di cui all'Allegato 3 può essere in comune.
4. Qualora l'attività di CAM e di Palestra della salute venga esercitata in unico complesso, possono essere in comune i servizi strutturali di supporto quali, spogliatoi, servizi igienici e docce e altri locali accessori di cui all'Allegato 2 del presente regolamento, se adeguati rispetto alla capienza massima dell'intero complesso.

Capo II Vigilanza e controllo

Art. 15 (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 19/2009, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sui CAM e sulle Palestre della salute sono esercitate dal Comune e dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
2. L'Azienda sanitaria effettua i controlli per gli aspetti igienico-sanitari, anche mediante sopralluoghi, e ne trasmette gli esiti al Comune.
3. Il Comune effettua i controlli sulle disposizioni di cui al presente regolamento, anche mediante sopralluoghi, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA e delle relative comunicazioni, nonché ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 16 (Provvedimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, il Comune, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti dei presupposti dichiarati nella SCIA stessa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozioni degli effetti dannosi di essa.
2. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il comune invita l'interessato a provvedere prescrivendo le misure necessarie e fissando un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, nel caso di mancato adeguamento del termine previsto, l'attività si intende vietata.
3. Per i CAM, il Comune adotta provvedimenti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dalle disposizioni vigenti, in particolare nel caso di:
 - a) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 16 bis, comma 5, della l.r. 19/2009;
 - b) mancato utilizzo del responsabile sanitario di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera e) della l.r. 19/2009;
 - c) mancato utilizzo del responsabile tecnico di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera e) della l.r. 19/2009;
 - d) non conformità dell'impianto e/o delle attrezzature presenti di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera b) della l.r. 19/2009;
 - e) assenza della polizza assicurativa di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera d) della l.r. 19/2009;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. Per le Palestre della salute, il Comune adotta i provvedimenti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dalle disposizioni vigenti, in particolare nel caso di:
 - a) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 2;
 - b) mancata prescrizione dei programmi EFA da parte del personale sanitario di cui all'articolo 12, comma 1 del presente regolamento;
 - c) somministrazione dei programmi EFA svolta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
 - d) non conformità dell'impianto e/o delle attrezzature presenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del presente regolamento;
 - e) assenza della polizza assicurativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h) del presente regolamento;

f) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Disposizioni transitorie e finali

Art. 17
(Norme finali)

1. I procedimenti relativi ai CAM, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16 (Norme di attuazione delle disposizioni recate dal Titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21), ancorché abrogato dall'articolo 29 della l.r. 19/2009.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 26 ottobre 2018

MARINI

ALLEGATO 1 – REQUISITI STRUTTURALI

1. Fermo restando la rispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie locali, le Palestre della salute ed i CAM sono ubicati di norma fuori terra e tutti i locali devono garantire l'accessibilità, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Nei casi in cui il titolare del CAM o della Palestra della salute intenda svolgere la propria attività in locali sotterranei o semisotterranei, nel rispetto di quanto normato dall'articolo 65, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 81/2008, è tenuto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima nonché quanto previsto in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dal decreto legislativo n. 241/2000.
L'uso degli ambienti in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui allo stesso articolo, rilasciata dal Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente che valuta, caso per caso e sulla base di quanto previsto all'Allegato IV del succitato decreto legislativo, la sussistenza di condizioni e requisiti.
3. Qualora l'attività di un CAM o di una Palestra della salute venga svolta in locali ubicati in condomini, il titolare, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo n. 844 del Codice Civile in materia di normale tollerabilità dei rumori in condominio nonché dell'eventuale regolamento condominiale, è tenuto a produrre una relazione asseverata da un tecnico in acustica, che attesti:
 - a. la realizzazione di tutti gli accorgimenti necessari affinché l'attività non rechi disturbo a terzi;
 - b. il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Le vie di uscita, nel rispetto della normativa vigente, devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a. fino a 25 persone contemporaneamente presenti (addetti ed utenti), deve esserci almeno una via di fuga di dimensione non inferiore di 0,80 mt., apribile verso la via di esodo;
 - b. per capienze superiori a 25 persone le vie di uscita devono essere comunque due, una di larghezza di 1,20 mt. e l'altra non inferiore a 0,80 mt..
5. Le palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero con superfici in pianta al chiuso superiore a 200 mq. sono sottoposte, in materia di prevenzione incendi, al D.P.R. 151/2011 e smi.
6. Per il calcolo della superficie minima dello spazio per l'attività, deve comunque essere rispettato, nel momento di massimo affollamento, una cubatura di almeno 20 mc/persona. Si dovrà comunque garantire un minimo di 4 mq. di superficie minima per praticante in caso di attività a corpo libero e di 6 mq. di superficie minima per praticante in caso di attività con presenza di attrezzi ginnici.
7. L'altezza minima dei locali deve essere di 3,00 m., derogabile fino a 2,70 mt. in caso di edifici esistenti.
8. L'illuminazione e l'aerazione naturale devono corrispondere a 1/10 della superficie in pianta. Qualora non sia possibile raggiungere il parametro aerante naturale diretto, lo stesso può essere ridotto del 50 % in presenza di idoneo impianto di aerazione artificiale, tipo ventilazione o condizionamento, secondo le caratteristiche e parametri previsti dalle norme UNI (UNI 10339 e successive modifiche ed integrazioni). Tali impianti devono essere soggetti ai protocolli tecnici di manutenzione previsti dal Provvedimento del 5/10/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
9. La finestratura apribile deve essere per almeno il 50% del tipo ad anta e ribalta o a vasistas e presentare comandi di apertura ad altezza d'uomo e di facile azionamento da altezza d'uomo.
10. Tutte le superfici vetrate devono essere del tipo antinfortunistico e/o antisfondamento e se poste lungo i percorsi, devono risultare facilmente visibili. Ogni possibile fonte di pericolo presente (sporgenze, elementi appuntiti ecc.) deve essere eliminata o adeguatamente protetta.

ALLEGATO 2 – ALTRI REQUISITI STRUTTURALI

1. Le Palestre della salute ed i CAM devono essere dotate dei seguenti servizi strutturali di supporto: spogliatoi, servizi igienici e docce, nonché altri locali accessori.
2. Gli spogliatoi per gli utenti devono essere aerati ed illuminati naturalmente e/o artificialmente, distinti per sesso ed accessibili agli utenti con handicap motorio. In caso di areazione artificiale il ricambio d'aria primaria (immissione e aspirazione) deve essere di almeno 5 volumi/ora nello spogliatoio e nei WC, e di almeno 8 volumi/ora nelle docce. In caso di illuminazione artificiale l'impianto deve essere conforme a quanto previsto nelle norme UNI EN 12193/2008. Negli spogliatoi, la superficie per utente non deve essere inferiore a 1,50 mq, calcolata sulla base del numero massimo di persone contemporaneamente presenti, compreso l'istruttore.
3. I servizi igienici devono avere accesso da un anti-wc comune dotato di lavabi in numero almeno pari a quello dei wc. Devono essere previsti almeno due servizi igienici ogni 10 utenti, divisi per sesso, di cui almeno uno accessibile per gli utenti diversamente abili, accessibile da spazio comune.
4. Per le docce deve essere previsto un posto doccia ogni 5 utenti con dotazione minima di 2 posti doccia, di cui una accessibile per utenti diversamente abili; alle docce si deve accedere tramite un locale filtro.
5. I locali accessori devono essere destinati a:
 - l'attività di accettazione/segreteria;
 - Il deposito di attrezzature e di materiale di sanificazione.
6. Tutti i locali della palestra della salute e dei CAM devono avere pavimenti lavabili e disinfettabili.

ALLEGATO 3 – LOCALE DI PRIMO SOCCORSO: CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

1. La Palestra ed il CAM sono dotati di un locale di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
 - b) sufficiente aerazione ed illuminazione;
 - c) agevole accessibilità dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
 - d) via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria;
 - e) collegamento telefonico ovvero sistema di comunicazione con l'esterno idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il presidio di cui al punto 1 possiede le seguenti caratteristiche:
 - a) pavimento lavabile e disinfettabile;
 - b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2 metri;
 - c) lavello con acqua calda e fredda con rubinetti a comando non manuale, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.
3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:
 - a) un lettino medico;
 - b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
 - c) un armadietto per la detenzione di attrezzature e farmaci di primo impiego immediatamente utilizzabili.
4. Relativamente alla dotazione di attrezzature e farmaci di primo impiego, all'interno dell'armadietto di cui al comma 3, lettera c) sono presenti una cassetta di pronto soccorso contenente materiali di medicazione e la strumentazione per interventi di primo soccorso, conformemente alle prescrizioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e, più specificatamente:
 - a) materiali di medicazione:**
 - guanti sterili monouso (5 paia),
 - visiera paraschizzi,
 - flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1),
 - compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10),
 - compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2),
 - teli sterili monouso (2),
 - pinzette da medicazione sterili monouso (2),
 - confezione di rete elastica di misura media (1),
 - confezione di cotone idrofilo (1),
 - confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2),
 - rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2),
 - un paio di forbici,
 - lacci emostatici (3),
 - ghiaccio pronto uso (due confezioni);
 - b) strumentazione per interventi di primo soccorso**
 - pallone Ambu;
 - apribocca;
 - bombola di ossigeno;
 - coperta;
 - sfigmomanometro;
 - tiralingua;
 - laccio emostatico;
 - sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
 - termometro.

ALLEGATO 4 – STRUMENTI**1. Strumenti per la sicurezza e la valutazione pre-esercizio dell'utente:**

- a) defibrillatore automatico, con obbligo che gli operatori abbiano frequentato il corso Basic Life Support Defibrillation (BLSD) ed i relativi richiami periodici;
- b) bilancia pesapersone;
- c) sfigmomanometro da braccio automatico;
- d) cardiofrequenzimetri, da tenere a disposizione per l'utenza;
- e) impedenziometro.

2. Strumenti per l'allenamento aerobico:

- a) tapis roulant elettrico con rilevazione della frequenza cardiaca;
- b) bike verticale con rilevazione della frequenza cardiaca;
- c) ergometro a braccia con rilevazione della frequenza cardiaca.

3. Strumenti per l'allenamento della forza muscolare:

- a) leg-press orizzontale;
- b) leg-extension;
- c) manubri da 0,5 a 10 kg;
- d) panca regolabile;
- e) cavigliere da 1 kg e 2 kg;
- f) fasce elastiche (diverse resistenze).

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Presidente Marini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 2 agosto 2018, deliberazione n. 905;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 3 agosto 2018, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 6 agosto 2018;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 settembre 2018, che ha espresso sullo stesso parere favorevole con osservazioni;
- approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 15 ottobre 2018, con deliberazione n. 1114.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

— La legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, recante "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni" (pubblicata nel B.U.R. 30 settembre 2009, n. 43), è stata modificata con leggi regionali: 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 7 giugno 2017, n. 5 (in B.U.R. 14 giugno 2017, n. 24), 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33) e 2 agosto 2018, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38).

Il testo dell'art. 27, comma 1 è il seguente:

«Art. 27
Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

Omissis.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Il testo degli artt. 15 e 16 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 15
Palestre della salute.

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui al comma 1, su prescrizione medica, si svolgono nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, denominate "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. I programmi medesimi sono somministrati esclusivamente da operatori in possesso di:

- a) laurea magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate;
- b) laurea in scienze motorie di durata triennale o ex diploma ISEF con master universitari in attività motorie preventive e adattate;
- c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero.

3. I costi per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 2 nelle palestre della salute non comportano ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.

4. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute, anche prevedendo un apposito elenco, e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 2.

5. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata pubblicità nel proprio sito istituzionale.

Art. 16
Centri di attività motoria.

1. I Centri di attività motoria sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive, di muscolazione e di formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, ove si accede a fronte del pagamento di corrispettivi, erogati a qualsiasi titolo, per fruire dei relativi servizi.

2. Fermo quanto previsto all'articolo 16-bis, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano le attività di cui al comma 1 all'interno dei Centri di attività motoria, i titolari e gestori dei Centri medesimi devono:

- a) operare nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);
- b) operare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b);
- c) avvalersi di un direttore tecnico responsabile in possesso di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 178/1998 o ex diploma ISEF, ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, che svolge le funzioni definite nel

regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c);

d) avvalersi di un medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia che svolge le funzioni definite nel regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera c).».

Note all'art. 2, commi 1 e 4:

— Per il testo dell'art. 16 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5) e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205).

Si riporta il testo degli artt. 46 e 47:

«Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - cc) qualità di vivente a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'inte-

ressato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 16 bis della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 16 bis
Titolo abilitativo.

1. L'interessato che intende aprire un Centro di attività motoria di cui all'articolo 16 presenta, al comune competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Segnalazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.

3. La Segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà concernenti il possesso dei seguenti elementi:

- a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
- b) conformità dell'impianto e delle attrezzature a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);
- c) rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), per lo svolgimento delle attività;
- d) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
- e) utilizzazione di un direttore tecnico responsabile e di un medico responsabile ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere c) e d).

4. La Segnalazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresi nell'impianto.

5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del Centro di attività motoria al comune competente.

6. Fermo quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della L. 241/1990, il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui il titolare del Centro di attività motoria commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).».

— Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 4.

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per il testo dell'art. 16, comma 2, lett. c) della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 6, comma 1:

— Per il testo dell'art. 16, comma 2, lett. d) della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 7, comma 3:

— Per il testo dell'art. 15, comma 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 9, commi 1, 5 e 6:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188),

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277) e decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156).

Si riporta il testo dell'art. 19:

«Art. 19

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

— Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 4.

— Per il testo dell'art. 15, comma 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 11, comma 1:

— Per il testo dell'art. 15, comma 4 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 12, comma 1:

— Per il testo dell'art. 15, comma 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 13, comma 1:

— Per il testo dell'art. 15, comma 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 15, comma 1:

— Il testo dell'art. 28 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 28
Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Il comune, in particolare, anche a fini statistici, verifica:

a) il rispetto di quanto previsto all'articolo 16-bis;

b) il rispetto, anche secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e), di quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d).».

Note all'art. 16, commi 1, 3, lett. a), b), c), d) ed e):

— Per il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 9, commi 1, 5 e 6.

— Per il testo dell'art. 16 bis, commi 3, lett. b), d) ed e), e 5 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, si vedano le note all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 17:

— Il regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16, recante "Norme di attuazione delle disposizioni recate dal titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21" (pubblicato nel S.O. al B.U.R. 8 giugno 1998, n. 38), è stato abrogato dall'art. 29, comma 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19.

— Il testo dell'art. 29 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 29
Abrogazioni.

1. La legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 (Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie) è abrogata.

2. Salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, il Reg. 29 maggio 1998, n. 16 (Norme di attuazione delle disposizioni recate dal Titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I.) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21) è abrogato.».

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
